

ATTO COSTITUTIVO

Associazione Umbra Dottori in Scienze Agrarie e Forestali

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione Umbra Dottori in Scienze Agrarie e Forestali in appresso denominata Associazione. L'Associazione, con sede in Perugia aderisce alla FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali.

Art. 2

L'Associazione — che intende contribuire allo sviluppo e alla tutela del sistema agricolo, forestale ed ambientale — si propone di tutelare gli interessi professionali e morali degli iscritti e di promuovere il loro aggiornamento e la loro migliore qualificazione professionale.

Essa è un libero organismo culturale apolitico, a carattere volontario, senza finalità di lucro, a base regionale, che si ispira ai principi della solidarietà professionale, sindacale e culturale.

Art. 3

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) assumere la rappresentanza collettiva e la tutela morale e sindacale dei laureati delle Facoltà di Agraria;
- b) studiare e promuovere iniziative volte a valorizzare l'attività dei laureati delle Facoltà di Agraria;
- c) promuovere l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri associati e, in particolare, dei giovani laureati, al fine di facilitarne l'inserimento nelle varie attività;
- d) svolgere opera tecnica, divulgativa, formativa, assistenziale e culturale a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e della trasformazione industriale dei prodotti agricoli promuovendo in particolare la formazione e lo sviluppo funzionale di servizi;
- e) collaborare allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione in agricoltura;
- f) favorire la promozione e la divulgazione della ricerca, mantenendo rapporti con le Università, gli Istituti Scientifici, gli Enti ed Organismi pubblici e privati che operano nel settore agricolo e in quelli ad esso connessi;
- g) promuovere e partecipare ad incontri e convegni di studio. Collaborare con gli Enti preposti a compiti di programmazione, di orientamento e di indirizzo sia settoriale, sia territoriale;
- h) mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli Ordini professionali anche allo scopo di sviluppare iniziative di natura interprofessionale;
- i) compilare e tenere aggiornato l'elenco dei laureati delle Facoltà di Agraria residenti nella Regione;
- j) esercitare, comunque, tutte le funzioni che possano, direttamente o indirettamente, giovare ai laureati delle Facoltà di Agraria

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Sull'accettazione delle domande a socio e sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio.

Soci effettivi

Possono far parte dell'Associazione. in qualità di soci effettivi, i laureati delle Facoltà di Agraria e i laureati con titoli nazionali ed esteri equipollenti. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Soci aggregati

Gli studenti delle Facoltà di Agraria possono iscriversi all' Associazione come soci aggregati con diritto di partecipazione alle Assemblee ma senza esprimere voto deliberativo, nonché a tutte le attività.

Soci onorari

Il Consiglio può nominare "Socio onorario" personalità che abbiano acquisito meriti insigni nel settore dell'agricoltura

Art. 5

I soci verseranno all'Associazione un contributo annuo nella misura che sarà fissata dall'Assemblea dei soci. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile. Per ciascun socio aderente, l'Associazione verserà un contributo alla Federazione possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 6

Il socio può recedere in qualsiasi momento, dandone notizia al Consiglio a mezzo lettera. Ai fini della quota sociale la recessione ha valore con l'anno successivo.

Art. 7

La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione decisa dal Consiglio. L'espulsione può essere tra l'altro motivata da morosità ripetuta.

TITOLO III

ADESIONI

Art. 8

L'Associazione potrà aderire, con delibera del Consiglio, ad Associazioni, Istituti, Enti ed Organismi che abbiamo per fine il progresso scientifico, tecnologico ed economico dell'agricoltura.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio
- 3) il Collegio dei Sindaci
- 4) il Collegio dei Probiviri

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è espressione della volontà dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta l'anno entro il mese di aprile; e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengono opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci in regola con le quote associative.

L'Assemblea viene convocata con un preavviso di dieci giorni od è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei SOCI aventi diritto, e in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Vice Presidente, oppure in assenza, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli. Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe.

Spetta all'Assemblea dei Soci stabilire gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione; approvare il rendiconto di gestione e la relativa relazione del Collegio dei Sindaci, ed il conto preventivo; eleggere i componenti il Consiglio, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei probiviri; stabilire, su proposta del Consiglio, le quote annuali per l'esercizio successivo. I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Il Consiglio dell'Associazione è composto da 9 membri, fino a 100 iscritti, da 11 membri tra 100 e 300 iscritti e da 13 membri oltre i 300 iscritti.

I componenti del Consiglio sono eletti fra gli iscritti dai riuniti in Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio quelle persone che possono dare il loro particolare contributo alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio attua le linee operative indicate dall'Assemblea, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici; delibera sul rendiconto economico e finanziario nonché sulle quote sociali da proporre all'Assemblea, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, sull'attività svolta al conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio è valido con la presenza del 50% +1 dei componenti. Le delibere del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta della metà più uno dei componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. In caso di vacanza nel Consiglio di uno dei membri eletti, per decesso, dimissioni od altro, il Consiglio provvederà alla sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o per cooptazione.

Il Consigliere che si assenta per tre (3) volte consecutive nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, decade automaticamente.

TITOLO VII

PRESIDENZA

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. Può contrarre prestiti, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati

all'Associazione, sia bancari, sia postali. Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente od impedito, viene sostituito dal Vice Presidente, le decisioni adottate dovranno in tal caso essere sottoposte alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione.

TITOLO VIII

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 13

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, cura la tenuta dei registri dei verbali e della corrispondenza attente alla regolarità delle convocazioni, firma, se all'uopo delegato, la corrispondenza.

Art. 14

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione sottoponendo i rendiconti di gestione ed il conto preventivo all'approvazione del Consiglio. Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sui conti correnti postali o bancari dell'Associazione.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 15

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rifletti. Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno un Presidente, ove non provveda l'Assemblea.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale. I componenti del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Al Collegio spetta il compito di dirimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza fra i soci, tra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.

TITOLO XI

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà a titolo oneroso o gratuito. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative versate dai soci;

dagli interessi attivi e delle rendite patrimoniali;

da contributi e cespiti eventuali.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO XII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 18

Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Perché l'Assemblea straordinaria sia valida occorre la presenza, in persona o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ed a un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza, in persona o per delega, di un terzo degli associati aventi diritto di voto.

Le modifiche saranno approvate se riporteranno almeno due terzi della totalità dei voti cui i presenti hanno diritto. Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe.

Le proposte di modifica, quando non provengono dal Consiglio, devono essere firmate da almeno un terzo dei soci. Tali proposte, opportunamente illustrate, devono essere presentate al Presidente, il quale dovrà portarle a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio, deve essere firmata da almeno un terzo dei soci. La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente, il quale dovrà portarla a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea. La proposta di scioglimento sarà approvata se riporterà almeno due terzi della totalità dei voti cui i presenti hanno diritto. Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà un Collegio di tre o più liquidatori. Il patrimonio residuo della liquidazione verrà

devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea.

TITOLO XIV

NORME DI RINVIO

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali.